



COMUNE DI CASTEL CONDINO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11/C
del Consiglio Comunale

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P) : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012**

L'anno duemiladodici addì Ventotto del mese di Marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

- 1. **TAROLLI MAURIZIO** - **SINDACO**
- 2. **BAGOZZI FABIO**
- 3. **BAGOZZI GIANNI**
- 4. **BAGOZZI MARIA ROSELLA**
- 5. **BAGOZZI RENATO**
- 6. **BAGOZZI STEFANO**
- 7. **GARA CARMELO**
- 8. **GARRIBBA MARINA**
- 9. **GHEZZI MADDALENA**
- 10. **LONATI ANNALISA**
- 11. **POZZI IVAN**
- 12. **SALVETTI FABIO**
- 13. **SALVETTI STEFANO**
- 14. **SCHIVALOCCHI MAURO**
- 15. **SGARAVATTO LARA**

Assenti i Signori: **SALVETTI STEFANO, SCHIVALOCCHI MAURO, SGARAVATTO LARA**

Assiste il Segretario comunale CONTE Dott.ssa ROSALBA
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor TAROLLI MAURIZIO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. TRE dell'ordine del giorno.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
 (Art.79 DPRReg 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno

29.03.2012

all'albo Comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Li, 29.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
 - Conte dott.ssa Rosalba -

.....
 =====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
 F.to Tarolli Maurizio -

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
 F.to Ghezzi Maddalena -

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Conte Rosalba -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li,29.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Conte Dott.ssa Rosalba -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione trascorsi i dieci giorni di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, durante i quali non è stata oggetto di presentazione di opposizioni, è divenuta esecutiva

Li,08.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Conte Dott.ssa Rosalba -

La presente deliberazione è dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Li,28.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Conte Dott.ssa Rosalba -

Deliberazione del Consiglio comunale n.11/C del 28 Marzo 2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012

Si premette:

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria fosse anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Richiamata la propria deliberazione n. 8/C del 21.03.2012 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Fatto presente che ora è necessario provvedere alla determinazione delle aliquote ed eventuali detrazioni da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012.

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art.9 ter della L. P.18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)”*.

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992;

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)”*.

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*, e che il Consiglio Comunale con la deliberazione citata n. 8/C

del 21.03.2012 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'IMU, ha disposto di avvalersi di tale facoltà;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento e che l'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n.12 (dodici) consiglieri comunali presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2012:
 - Aliquota ordinaria → 0,76 per cento;
 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,2 per cento;
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → (0,2) per cento;
2. Di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento)) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);
3. Di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
 - Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
4. Di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
5. Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP, approvato con propria deliberazione n. 8/C del 21.03.2012.
7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
8. Di precisare che avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;